

CAMERA DEI DEPUTATI N. 700**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GATTO, D'ESTE IDA, FACCHIN, RIVA, PACATI, GIANQUINTO,
CAVALLARI NERINO, TONETTI***Annunziata il 10 marzo 1954*

Abrogazione del 2° e 3° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, sulle norme per la modificazione alle piante organiche del personale degli Enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 48, abrogati i regi decreti-legge del 16 agosto 1926, n. 1577, e 25 novembre 1926, n. 2108, concernenti limitazioni alla facoltà di modificare le piante organiche del personale delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, fu stabilita una nuova procedura per l'approvazione delle modificazioni ai ruoli organici del detto personale e alle relative norme regolamentari che importino aumento alla spesa globale di organico, fissata all'atto dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, le relative deliberazioni dei comuni e delle province devono essere sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa; ma per le province, per i comuni capoluoghi di provincia, e per quelli aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti, le medesime deliberazioni non sono efficaci se non previa omologazione del Ministero dell'interno, di concerto con quello per il tesoro. È disposto, altresì, che devono essere soggette all'omologazione del Ministero dell'interno le deliberazioni adottate in materia dalle istitu-

zioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. Rimane salva in ogni caso l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, per quanto di sua competenza.

Questi eccezionali vincoli di controllo furono suggeriti dalla situazione quasi generalmente deficitaria dei bilanci degli enti locali, in gran parte allora integrati da sovvenzioni dello Stato.

Nell'applicazione pratica di detti controlli si sono verificati notevoli ritardi a causa, oltreché della pluralità degli organi di tutela, dei numerosi enti che hanno avuto bisogno di modificare le dette piante organiche dopo oltre vent'anni di divieto.

In vista del graduale miglioramento della situazione finanziaria degli enti locali e delle ripetute istanze, dirette a semplificare la procedura dei controlli, nel pubblico interesse, considerata la nuova situazione, si ritiene che il decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 48, possa essere modificato, unificando il controllo centrale che in base al detto decreto si svolge fra i vari organi di due Ministeri.

Si presenta pertanto la seguente proposta di legge, mediante la quale l'articolo 2 del ripetuto decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, viene modificato nel senso

che le deliberazioni concernenti gli organici degli enti locali ivi considerati, saranno soggette alla sola approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, della quale resta salva in ogni caso l'approvazione per quanto di sua competenza.

Come è noto, nella Commissione centrale per la finanza locale sono già rappresentati i Ministeri dell'interno e del tesoro e la Ragioneria generale dello Stato.

Per una maggiore conoscenza della Camera si trascrive l'articolo 2 nel testo integrale segnando, fra virgolette ed in corsivo, la parte di cui si chiede l'abrogazione:

Art. 2. — « In caso di modificazioni ai ruoli organici del personale ed alle relative norme regolamentari che importino aumenti di spesa globale di organico fissata all'atto

di entrata in vigore del presente decreto, le relative deliberazioni dei comuni e delle province sono sottoposte all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa.

« Per le province, per i comuni capoluoghi di provincia e per quelli aventi popolazione superiore al 100.000 abitanti, le medesime deliberazioni non sono efficaci se non previa omologazione del Ministero dell'interno di concerto con quello per il tesoro.

« Sono, altresì, soggette alla omologazione del Ministero dell'interno le deliberazioni adottate in materia dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di 1^a classe ».

Resta salvo ogni caso l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per quanto di sua competenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono abrogati il 2° ed il 3° comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 48.